

Protocollo RC n. 9186/05

## Deliberazione n. 180

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2005

VERBALE N. 50

Seduta Pubblica del 25 luglio 2005

Presidenza: MANNINO - SABBATANI SCHIUMA - CIRINNA'

L'anno duemilacinque, il giorno di lunedì venticinque del mese di luglio, alle ore 16,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 38 Consiglieri:

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Chiolli Luciano, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Gasparri Bernardino, Germi Ettore, Giansanti Luca, Giulio Roberto, Iantosca Massimo, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Salacone Simonetta, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Spera Adriana, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Berliri Luigi Vittorio, Cau Giovanna, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Mariani Maurizio, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Prestagiovanni Bruno, Santini Claudio e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Berliri ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, il Consigliere Failla in sostituzione del Consigliere Segretario De Lillo temporaneamente assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz e Taboada Zapata Santos.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Carrazza Paolo, D'Alessandro Giancarlo, Morassut Roberto e Pantano Pamela.

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Presidente Fabio SABBATANI SCHIUMA assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Monica CIRINNA' assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

170<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 13 luglio 2005 n. 142)

**Rettifica di errori materiali riscontrati nei Piani Particolareggiati delle zone "O" già approvati: n. 3 Torrione-Cerquetta, n. 26 Due Torri-Villa Verde, n. 84 Via degli Estensi, n. 25 Borghesiana Biancavilla, n. 9/56 Cinquina-Casal Boccone, n. 36 Centrone.**

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 è stata adottata la Variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti in difformità dalle indicazioni del Piano Regolatore e consolidati;

Che tale Variante è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983;

Che l'intera manovra di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi attivata con la deliberazione n. 4777/83, interessava nel territorio del Comune di Roma circa 430.000 stanze, delle quali 85.000 a completamento;

Che nel corso dell'iter amministrativo dei Piani di Recupero dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, tra il 1983 ed il 1993 sono state costruite abusivamente, in tutto il territorio comunale, ulteriori 180.000 stanze circa;

Che pertanto, per effetto dell'art. 39 della legge n. 724/94, i P.P. dei predetti nuclei sono stati redatti considerando la nuova edificazione legittimata o legittimabile realizzata entro il 31 dicembre 1993;

Che, in sede di attuazione, negli elaborati allegati ai provvedimenti di alcuni P.P., per alcuni lotti, sono stati riscontrati meri errori materiali che impediscono all'ufficio competente di rilasciare i relativi permessi di costruire;

Che parte di tali errori, riscontrati su segnalazione dei diretti interessati, riguardano:

- casi di lotti liberi cui è stata graficamente attribuita, negli elaborati dei rispettivi Piani Particolareggiati, la zona di “conservazione dei volumi e delle superfici lorde esistenti residenziali”, o “... non residenziali”, o “... a destinazione d'uso mista”;

- casi di lotti liberi a cui è stata attribuita la zona di “completamento dei volumi e delle superfici lorde esistenti residenziali”, o “.... non residenziali” o “... a destinazione d’uso mista”;
- e infine casi di lotti liberi a cui è stata attribuita la zona di nuova edificazione e che a causa degli allargamenti stradali previsti dal P.P. nonché per il rispetto dei distacchi minimi dai fabbricati esistenti, risultano di fatto inedificabili falsando le previsioni dei P.P. stessi;

Che i suddetti errori materiali sono di seguito descritti in modo dettagliato:

- casi di lotti liberi a cui è stata attribuita la zona di “conservazione...”:
  - 1) terreno ricadente nel P.P. n. 3 “Torrione-Cerquetta” (approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 7 febbraio 2000) contraddistinto in catasto al foglio n. 101 allegato 1252, particella 788 come da istanza presentata dalla sig.ra Altarocca Renata in qualità di proprietaria;
  - 2) terreno ricadente nel P.P. n. 3 “Torrione-Cerquetta” (approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 7 febbraio 2000) contraddistinto in catasto al foglio n. 101 allegato 1252, particella 679 come da istanza presentata dalla sig.ra Altarocca Anna Maria in qualità di proprietaria;
  - 3) terreno ricadente nel P.P. n. 3 “Torrione-Cerquetta” (approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 7 febbraio 2000) contraddistinto in catasto al foglio n. 101 allegato 1252, particelle 4 e 678 come da istanza presentata dalla sig.ra Altarocca Maria Grazia in qualità di proprietaria;
- casi di lotti liberi a cui è stata attribuita la zona di “completamento ...”:
  - 4) terreno ricadente nel P.P. n. 3 “Torrione-Cerquetta” (approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 7 febbraio 2000) contraddistinto in catasto al foglio n. 44 allegato 1235, particella 181 come da istanza presentata dall’arch. Giuliano Piras su delega dei proprietari;
    - casi di lotti liberi a cui è stata attribuita la zona di nuova edificazione e che a causa del rispetto dei distacchi minimi (strade e fabbricati esistenti) di fatto sono inedificabili;
  - 5) terreno ricadente nel P.P. n. 26 “Due Torri-Villa Verde” (approvato con deliberazione C.C. n. 128 del 23 settembre 2002) contraddistinto in catasto al foglio 1030 particella 751 come da istanza presentata dal sig. Bernaccioni Livio in qualità di amministratore della Società Silm S.r.l.;
  - 6) terreno ricadente nel P.P. n. 26 “Due Torri-Villa Verde” (approvato con deliberazione C.C. n. 128 del 23 settembre 2002) contraddistinto in catasto al foglio 1030 particelle 613; 281; 241 come da istanza presentata dal sig. Bernaccioni Dorando in qualità di proprietario.;
  - 7) terreno ricadente nel P.P. n. 84 “Via degli Estensi” (approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 17 aprile 1997) contraddistinto in catasto al foglio n. 421 allegato 85 particella 727 come da istanza presentata dal sig. Natale Umberto in qualità di proprietario;
  - 8) terreno ricadente nel P.P. n. 3 “Torrione Cerquetta” (approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 7 febbraio 2000) contraddistinto in catasto al foglio n. 44 allegato 1233 particella 1812 come da istanza presentata dall’arch. Piras Giuliano su delega del proprietario;
  - 9) terreno ricadente nel P.P. n. 9/56 “Cinquina Casal Boccone” (approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 27 gennaio 2000) contraddistinto in catasto al foglio

n. 140 particella 411 come da istanza presentata dal perito edile Virtuoso Guido su delega dalla proprietaria;

Che, le volumetrie non realizzate nei suddetti casi descritti ai punti 1), 2), 3) 4), per effetto dell'attribuzione di zona "conservazione dei volumi e delle superfici lorde ...", o di "completamento ..." risultano comunque già conteggiate ai fini della determinazione della volumetria complessiva prevista per i rispettivi P.P.;

Che, pertanto, per non compromettere le legittime aspettative degli aventi diritto, considerato che quanto di seguito specificato non altera il soddisfacimento degli standard pubblici, né il peso insediativo, né il perimetro dei P.P., né la loro superficie totale, occorre fornire agli Uffici competenti i seguenti opportuni indirizzi per il rilascio delle concessioni edilizie:

- nei casi descritti ai punti 1), 2), 3) in cui, per mero errore materiale, è stata attribuita la zona "conservazione dei volumi e delle superfici lorde esistenti residenziali", o "... non residenziali", o "... a destinazione d'uso mista" su un lotto che in realtà risulta libero, l'indicazione grafica della zona attribuita al lotto deve essere intesa "nuova edificazione ...", con la destinazione d'uso già indicata negli elaborati del rispettivo P.P.;
- nel caso descritto al punto 4) in cui, per mero errore materiale, è stata graficamente attribuita la zona "completamento dei volumi e delle superfici lorde esistenti residenziali", o "... non residenziali", o "... a destinazione d'uso mista" su un lotto che in realtà risulta libero, l'indicazione grafica della zona attribuita al lotto deve essere intesa come "nuova edificazione...", con la destinazione d'uso già indicata negli elaborati del rispettivo P.P.;
- nei casi descritti ai punti 5), 6), 7), 8), 9) in cui per mero errore, a causa del rispetto dei distacchi dalle strade previste dai P.P., nonché del rispetto dei distacchi dai fabbricati limitrofi esistenti, i lotti risultano di fatto inedificabili, il rispetto dalle strade deve essere inteso come segue: "nel caso fosse difficoltoso l'inserimento delle sagome è consentita l'edificazione con distacco dalle strade, sia pubbliche sia private, ad una distanza non inferiore di m. 2,50 o in allineamento all'edificio più vicino preesistente";

Che si ritiene necessario seguire l'orientamento estensivo delle delibere C.C. n. 13/2002 e 166/2002 inserendo nelle N.T.A. dei P.P. già approvati e interessati dai casi descritti ai punti 1), 2), 3), 4), tra gli interventi ammessi il completamento e/o la nuova edificazione fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità ammesso dal P.P. stesso, su lotti risultanti inedificati per i quali per mero errore materiale sono state graficamente attribuite zone che ne impediscono l'edificazione;

Che si ritiene necessario inserire nelle N.T.A. dei P.P. già approvati e interessati dai casi descritti ai punti 5), 6), 7) 8), 9), la deroga ai distacchi stradali e più precisamente: "nel caso in cui per mantenere i distacchi dal filo delle sedi stradali (sia pubbliche sia private) risultasse difficile l'inserimento della sagoma dell'edificio è consentito andare in deroga a tali distacchi mantenendo l'allineamento con altri edifici limitrofi o una distanza non inferiore a m. 2,50";

Che a seguito di ulteriori istanze presentate da privati interessati, sono stati riscontrati da questa Amministrazione altri errori materiali di diversa natura, per i quali si ritiene di dover intervenire con le sottoindicate correzioni, per non compromettere le legittime aspettative degli aventi diritto, nonché nel pubblico interesse, per evitare quanto più possibile eventuali contenziosi che potrebbero vanificare l'attuazione di quanto previsto nel Piano Particolareggiato e in particolare:

A. istanza del sig. Perciballi Antonio prot. Dipartimento VI n. 13495 dell'11 ottobre 2004, con la quale il proprietario dei lotti di terreno contraddistinti in catasto al foglio

1034 allegato 115, particelle 1556-1557-152, ricadenti per la quasi totalità nel P.P. n. 25 Borghesiana Biancavilla (approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 31 marzo 1999), ha rilevato che il perimetro del Piano Particolareggiato così come approvato non risulta corrispondente al perimetro del nucleo graficizzato sulla tavola 1:10000 approvato dalla G.R.L. n. 4777/83.

In particolare, l'istante dopo aver evidenziato che una minima parte del terreno di sua proprietà erroneamente graficizzata fuori del perimetro del P.P. risulta essere già sede stradale, ma di inadeguata dimensione, fa espressa richiesta di rettifica del P.P. attraverso l'allargamento dello stesso così da permettere la naturale continuità della sede stradale, dietro cessione gratuita all'A.C. dell'area interessata.

A seguito di una verifica svolta da quest'Ufficio è stato riscontrato che la porzione di lotto esclusa dal P.P. risulta già sede stradale di sezione m 5 (tratto di Via Scillichenti) e che per meno errore materiale nel riportare il perimetro dalla scala 1:10000 alla scala 1:1000 del P.P. è rimasta fuori perimetro.

Pertanto considerato che l'attuale sede stradale, inadeguata come dimensione, con la cessione gratuita all'A.C., potrebbe essere allargata fino a garantire la sezione del P.P. n. 25, permettendo così la naturale continuità della Via Scillichenti fino a Via Fontana Candidata, si ritiene opportuno adeguare il perimetro del P.P. inserendo la porzione di Via Scillichenti nel perimetro dello stesso, fino al reale confine catastale dei lotti interessati;

- B. istanza della sig.ra Paola Passeretti, prot. Dipartimento VI n. 10664 del 2 agosto 2004, con la quale la proprietaria del lotto di terreno contraddistinto in catasto al foglio n. 1014 particelle n. 320-321, ricadente nel perimetro del P.P. n. 36 "Centrone" in zona di completamento residenziale, dopo aver evidenziato che, a causa della sua particolare forma, il lotto di sua proprietà risulta di fatto inedificabile, ha chiesto all'A.C. un intervento volto al superamento della limitazione imposta dalle N.T.A. che prevede l'accorpamento dei volumi solo su lotti finitimi.

Considerando che l'A.C. conseguentemente all'inserimento del lotto dell'istante in zona di completamento residenziale, in sede di previsioni dei dati generali del P.P. e quindi anche nel dimensionamento degli standard urbanistici, ha tenuto conto della cubatura espressa dal lotto citato, si ritiene opportuno integrare gli articoli riferiti agli accorpamenti delle cubature delle N.T.A. del P.P. n. 36 "Centrone", inserendo la possibilità in tutte le aree fondiarie, interne al perimetro del nucleo della zona "O" così come approvato con deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 4777/83, di accorpare le volumetrie di lotti interni al perimetro del P.P. ancorché discontinui tra loro, purché venga presentato un progetto unitario con asservimento della superficie restante mediante atto d'obbligo;

- C. istanza del sig. Coletti Davide, prot. Dipartimento VI n. 4528 del 10 aprile 2003, proprietario del lotto di terreno contraddistinto in catasto al foglio 1013 particelle 449-450 ricadente all'interno del P.P. n. 36 "Centrone", approvato con deliberazione C.S. n. 108 del 24 maggio 2001, con la quale fa presente che in data 1 ottobre 1996 ha presentato opposizione al P.P. adottato n. 36 "Centrone", al fine di recuperare la cubatura edificabile delle particelle citate, con destinazioni pubbliche, previa cessione gratuita all'A.C. di detta area.

La delibera di controdeduzioni C.C. n. 91 del 1 giugno 2000 accoglie l'opposizione variando la precedente destinazione in zona di completamento residenziale inserendo però tutta la proprietà in un perimetro di accorpamento.

Così facendo si è vanificato lo scopo dell'accoglimento dell'osservazione in quanto il suddetto accorpamento non ha permesso il recupero delle volumetrie delle superfici cedute volontariamente all'A.C. poiché sull'area interessata è presente un fabbricato

che già da solo esaurisce tutta la volumetria derivante dal totale della superficie del perimetro accorpato.

Considerato che l'A.C. conseguentemente all'inserimento dei lotti dell'istante in un perimetro di accorpamento, in sede di previsioni dei dati generali del P.P. e quindi anche nel dimensionamento degli standard urbanistici, ha tenuto conto della cubatura espressa dai lotti citati, si ritiene opportuno specificare che l'opposizione accolta è da interpretarsi nel senso che le particelle 449-450 esprimono cubatura secondo gli indici del P.P., previa cessione gratuita, da realizzare all'interno del perimetro di accorpamento oltre alla volumetria già esistente;

- D. nota pervenuta dal Dipartimento IX, Ufficio Concessioni Edilizie, protocollo Dipartimento VI n. 16688 del 29 novembre 2004, per ottenere un parere in riferimento alla richiesta di concessione edilizia della Società Edilizia Belvedere. In particolare nella nota si fa presente che il lotto della Società Edilizia Belvedere ricade nel P.P. 25 "Borghesiana Biancavilla" con la possibilità di cessione di maggior parte dell'area, destinata a parcheggio pubblico, in cambio della volumetria da ubicare nella restante parte edificabile.

Vista, però, la particolare morfologia della predetta area edificabile, che non consentirebbe la realizzazione della volumetria assentibile a seguito della cessione, dovendo rispettare i previsti distacchi dai confini, la Società Edilizia Belvedere ha presentato al Dipartimento IX un'istanza di concessione edilizia volta al superamento della limitazione imposta dalle N.T.A. che prevedono l'accorpamento dei volumi solo su lotti finitimi.

Considerando che l'A.C. conseguentemente all'inserimento del lotto dell'istante in zona di completamento residenziale, in sede di previsioni dei dati generali del P.P. e quindi anche nel dimensionamento degli standard urbanistici, ha tenuto conto della cubatura espressa dal lotto citato, si ritiene opportuno integrare l'art. 9 delle N.T.A. del P.P. 25 "Borghesiana-Biancavilla" relativo agli accorpamenti delle cubature, inserendo la possibilità in tutte le aree fondiarie, interne al perimetro del nucleo della zona "O" così come approvato con deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 4777/83, di accorpare le volumetrie di lotti interni al perimetro del P.P. ancorché, discontinui tra loro, purché venga presentato un progetto unitario con asservimento della superficie restante mediante atto d'obbligo;

- E. nota pervenuta dal Dipartimento IX, Ufficio Concessioni Edilizie, protocollo Dipartimento VI n. 5162 del 7 aprile 2005, per ottenere un parere in riferimento alla richiesta di concessione edilizia del sig. D'Emidio Fernando.

In particolare nella nota si fa presente che il lotto del sig. D'Emidio Fernando (fg. 1023, all. 1145, part. 1294) ricadente nel P.P. 25 "Borghesiana Biancavilla" con destinazione completamento residenziale, in realtà risulta pressoché in edificabile.

Infatti, la particolare morfologia della predetta area edificabile, derivante dall'allargamento delle tre strade previste dal Piano Particolareggiato, incide significativamente sulla capacità edificatoria della residua superficie, tenuto conto soprattutto dei distacchi previsti nella N.T.A. del P.P.

Pertanto il sig. D'Emidio Ferdinando ha presentato al Dipartimento IX un'istanza di concessione edilizia volta al superamento della limitazione imposta dalle N.T.A. del P.P.

Considerato che l'A.C. conseguentemente all'inserimento del lotto dell'istante in zona di completamento residenziale, in sede di previsioni dei dati generali del P.P. e quindi anche nel dimensionamento degli standard urbanistici, ha tenuto conto della cubatura espressa dal lotto citato, si ritiene opportuno integrare l'art. 10 delle N.T.A.

del P.P. 25 “Borghesiana-Biancavilla” relativo ai distacchi, inserendo quanto segue: “nel caso fosse difficoltoso l’inserimento delle sagome è consentita l’edificazione con distacco dalle strade, sia pubbliche sia private, ad una distanza non inferiore di m. 2,50 o in allineamento all’edificio più vicino preesistente;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Visto il D.L. del 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, modificata ed integrata con L.R. n. 27 del 28 aprile 1983 e con L.R. n. 76 del 21 maggio 1985 così come modificato dalla L.R. n. 58 del 17 dicembre 1996;

Vista la legge regionale 2 luglio 1987 n. 36;

Visto l’art. 49 del T.U.E.L.;

Avuto presente che in data 14 aprile 2005 il Direttore della U.O. V del Dipartimento VI, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Matta”;

Che nella proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

1. di rettificare gli errori materiali descritti in premessa ai punti da 1) a 9) riscontrati nei Piani Particolareggiati delle zone “O” già approvati dal C.C.: n. 3 “Torrione-Cerquetta”, n. 26, Due Torri-Villa Verde, n. 84 Via degli Estensi, n. 9/56 Cinquina Casal Boccone, dettando i seguenti criteri per il rilascio dei permessi di costruire:
  - nei casi descritti in premessa ai punti 1), 2), 3) in cui, per mero errore materiale, è stata graficamente attribuita la zona “conservazione dei volumi e delle superfici lorde esistenti residenziali”, o “... non residenziali”, o “... a destinazione d’uso mista” su un lotto che in realtà risulta libero, l’indicazione grafica della zona attribuita al lotto deve essere intesa “nuova edificazione ...” con la destinazione d’uso già indicata negli elaborati del rispettivo P.P.;
  - nel caso descritto al punto 4) in cui, per mero errore materiale, è stata graficamente attribuita la zona “completamento dei volumi e delle superfici lorde esistenti residenziali”, o “..... non residenziali”, o “..... a destinazione d’uso mista” su un lotto che in realtà risulta libero, l’indicazione grafica della zona attribuita al lotto deve essere intesa “nuova edificazione....” con la destinazione d’uso già indicata negli elaborati del rispettivo P.P.;
  - nei casi descritti ai punti 5), 6), 7), 8) 9) in cui, per mero errore, a causa del rispetto dei distacchi dalle strade previste dai P.P., nonché nel rispetto dei distacchi dai fabbricati limitrofi esistenti, i lotti risultano di fatto inedificabili, il rispetto dalle strade deve essere inteso che, nel caso fosse difficoltoso l’inserimento delle sagome, è consentita l’edificazione con distacco dalle strade,

sia pubbliche sia private, ad una distanza non inferiore a m. 2,50 o in allineamento all'edificio più vicino preesistente;

2. di seguire l'orientamento estensivo delle deliberazioni C.C. n. 13/2002 e n. 166/2002 inserendo nelle N.T.A. dei P.P. già approvati e interessati dai casi descritti ai punti 1) 2) 3) 4), tra gli interventi ammessi il completamento e/o la nuova edificazione fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità ammesso dal P.P. stesso, su lotti risultanti ineditati per i quali per mero errore materiale sono state graficamente attribuite zone che ne impediscono l'edificazione;
3. di inserire nelle N.T.A. dei P.P. già approvati e interessati dai casi descritti ai punti 5) 6) 7) 8) 9), la deroga ai distacchi stradali e più precisamente "nel caso in cui per mantenere i distacchi dal filo delle sedi stradali (sia pubbliche sia private) risultasse difficile l'inserimento della sagoma dell'edificio è consentito andare in deroga a tali distacchi mantenendo l'allineamento con altri edifici limitrofi o una distanza non inferiore a m. 2,50";
4. di adeguare il perimetro del P.P. n. 25 "Borghesiana-Biancavilla", inserendo la porzione di Via Scillicenti nel perimetro del P.P. fino al reale confine catastale delle particelle 1556-1557-152 del foglio 1034;
5. di integrare gli articoli riferiti agli accorpamenti delle cubature delle N.T.A. del P.P. n. 36 "Centrone", inserendo la possibilità in tutte le aree fondiarie, interne al perimetro del nucleo della zona "O" così come approvato con deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 4777/83, di accorpare le volumetrie di lotti interni al perimetro del P.P. ancorché discontinui tra loro, purché venga presentato un progetto unitario con asservimento della superficie restante mediante atto d'obbligo;
6. di specificare che il lotto contraddistinto in catasto al foglio 1013 particelle 449-450 ricadente nel P.P. 36 Centrone, esprime cubatura secondo gli indici del P.P., previa cessione gratuita all'A.C., da realizzare all'interno del perimetro d'accorpamento oltre alla volumetria già esistente;
7. di integrare l'art. 9 delle N.T.A. del P.P. 25 "Borghesiana-Biancavilla" relativo agli accorpamenti delle cubature, inserendo la possibilità in tutte le aree fondiarie, interne al perimetro del nucleo della zona "O" così come approvato con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 4777/83, di accorpare le volumetrie di lotti interni al perimetro del P.P. ancorché discontinui tra loro, purché venga presentato un progetto unitario con asservimento della superficie restante mediante atto d'obbligo;
8. di integrare l'art. 10 delle N.T.A. del P.P. 25 "Borghesiana-Biancavilla" relativo ai distacchi, inserendo la deroga ai distacchi stradali e più precisamente: "Nel caso in cui per mantenere i distacchi dal filo delle sedi stradali (sia pubbliche sia private) risultasse difficile l'inserimento della sagoma dell'edificio, è consentito andare in deroga a tali distacchi mantenendo l'allineamento con altri edifici limitrofi o una distanza non inferiore a m. 2,50".

La Segreteria Generale comunica che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 21 luglio 2005, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta.

La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 36 voti favorevoli.



Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Bartolucci, Battaglia, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, D'Erme, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Lovari, Malcotti, Marchi, Mariani, Marroni, Nitiffi, Panecaldo, Perifano, Piso, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Salacone, Sentinelli, Smedile, Spera e Tajani.

La presente deliberazione assume il n. 180.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. MANNINO – F. SABBATANI SCHIUMA – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta  
del **25 luglio 2005**.

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....